



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 49/13

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTA:** la propria ordinanza n. 02/12 in data 09.01.12 relativa alla disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel porto di Reggio Calabria;
- VISTA:** la nota prot. n.7361 in data 26.03.13 del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio 8 Opere Marittime di Reggio Calabria, con la quale è stato approvato il piano di segnaletica stradale nell'ambito portuale di Reggio Calabria;
- VISTE:** le proprie vigenti ordinanze relative alla disciplina dell'attività nell'ambito portuale di Reggio Calabria;
- RITENUTO** necessario aggiornare la predetta disciplina della circolazione veicolare e pedonale al fine di ottimizzare le attività marittime e portuali;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 79 e 80 del relativo regolamento, parte marittima, nonché l'articolo 6. 7 comma del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 relativo a nuovo codice della strada:

ORDINA

ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini della presente disciplina l'ambito portuale di Reggio Calabria è individuato dai piazzali (asfaltato e non) posti a nord del varco nord, dai piazzali circostanti gli edifici della direzione marittima, dalla darsena, molo pennello, banchina nuova di levante, banchina di levante, via Florio entrambi i lati, banchina Margottini, molo aliscafi, invasatura, radice banchina di ponente, banchina di ponente, molo di ponente come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
2. La presente ordinanza disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di Reggio Calabria.

ARTICOLO 2 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA PEDONALE NEL PORTO DI REGGIO CALABRIA

1. Nell'ambito portuale sono ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta pedonale, ad esclusione: sulle scogliere; sulle aree destinate al parcheggio di veicoli e deposito merci o di unità navali alate; sulla banchina di ponente in prossimità dell'area delimitata per lo svolgimento di operazioni di scarica della nave cisterna; nelle zone interdette dall'autorità marittima con specifici provvedimenti emanati in relazione alle eventuali esigenze.
2. I pedoni devono circolare e sostare senza intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere, mantenendosi lungo i percorsi esistenti e, comunque, a debita distanza dai cigli di banchina, corrimano, parapetti, sbarre, cancelli, new jersey, dalle corsie destinate ai veicoli e binari ferroviari. Inoltre, i pedoni devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli/impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto. È vietato sedersi o scavalcare i corrimano, parapetti, new jersey, sbarre, cancelli, bitte, gradini, cigli di

banchina, nonché avvicinarsi ai segnalamenti marittimi. I pedoni minori di anni 14 devono essere accompagnati da una persona adulta.

3. L'accesso la circolazione e la sosta pedonale all'interno delle aree e degli immobili in concessione, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alle finalità della concessione stessa ed alla disciplina dell'imbarco o sbarco di passeggeri, veicoli o merci dalle navi.
4. L'accesso la circolazione e la sosta pedonale nelle aree non in concessione destinate all'imbarco e sbarco dalle navi di passeggeri, veicoli o merci, devono avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore dell'unità navale interessata.
5. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sui moli o banchine, ovvero in ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i pedoni devono prestare la massima attenzione e prudenza, mantenendosi a sicura distanza dai cigli di banchina e dai parapetti.

ARTICOLO 3 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE SUI PIAZZALI A NORD

1. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare sono consentiti solo sul piazzale asfaltato; è comunque vietata la sosta di veicoli che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose e non siano bonificati.
2. I conducenti possono accedere circolando alla velocità massima di 20 km orari, prestando attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli o impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e sostando senza intralciare il libero transito di altri veicoli ovvero lo svolgimento di attività.
3. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare sul piazzale non asfaltato deve essere autorizzato dall'autorità marittima.

ARTICOLO 4 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE LUNGO IL TRATTO COMPRESO TRA IL VARCO LATO NORD E L'INGRESSO ALL'AREA COMMERCIALE SULLA BANCHINA NUOVA DI LEVANTE (IN PROSSIMITA' DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI)

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita ai veicoli in transito da e per la banchina di levante nonché a quelli diretti agli uffici della capitaneria di porto, Guardia di finanza e Polizia di Stato ed alla darsena di porto.
2. I conducenti possono accedere e circolare mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 30 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli o impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza al transito pedonale.
3. La sosta per il parcheggio dei veicoli è ammessa nell'area antistante la sede della capitaneria di porto di Reggio Calabria e lungo la zona circostante la darsena di porto, all'interno degli stalli esistenti.

ARTICOLO 5 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE LUNGO IL TRATTO COMPRESO TRA L'INGRESSO ALL'AREA COMMERCIALE SULLA BANCHINA NUOVA DI LEVANTE (IN PROSSIMITA' DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI) E IL VARCO POSTO SULLA RADICE DELLA BANCHINA STESSA

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita ai veicoli diretti all'imbarco o provenienti dalle navi, a quelli degli addetti ai servizi tecnico-nautici, imprese portuali, agenzie marittime, società/ditte/soggetti autorizzati ad operare nell'ambito portuale, nonché ai veicoli diretti alle strutture in concessione ed al mercato ittico,

questi ultimi limitatamente agli orari previsti dalle vigenti ordinanze sindacali di disciplina della relativa attività.

2. I conducenti dei veicoli possono accedere e circolare mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 20 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza ai pedoni.
3. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno di aree in concessione deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal concessionario, in relazione alla finalità della concessione stessa, e comunque in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli.
4. L'accesso, la circolazione e la sosta veicolare all'interno delle aree destinate all'imbarco ed allo sbarco dalle navi, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dall'armatore dell'unità navale interessata e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali ed il transito di altri veicoli.
5. Per i veicoli diretti al mercato ittico, la sosta è consentita nei pressi della stessa struttura, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni commerciali e, comunque, in modo da non ostacolare le operazioni portuali e il transito di altri veicoli.
6. La sosta per il parcheggio di veicoli, ad eccezione di quelli diretti all'imbarco o provenienti dalle navi, è ammessa a ridosso del muro di delimitazione dell'area ferroviaria all'interno degli stalli esistenti, esponendo autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima.
7. L'accesso la circolazione e la sosta sul molo pennello sono consentiti previa autorizzazione dell'autorità marittima.
8. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.

ARTICOLO 6 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE LUNGO LA BANCHINA MARGOTTINI

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita dalla via Florio attraverso il varco posto sul lato est (adiacente la sede della Dogana), seguendo il senso unico di circolazione in direzione della stazione marittima con uscita dal varco lato ovest (adiacente la sede della direzione marittima di Reggio Calabria).
2. I conducenti dei veicoli possono accedere e circolare mantenendosi lungo le corsie esistenti, con gli anabbaglianti accesi e procedendo alla velocità massima di 30 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza al transito pedonale. La brevissima fermata è ammessa solo per consentire la salita e la discesa dei passeggeri sempreché non ostacolino il libero transito di altri veicoli.
3. La sosta per parcheggio lungo la via Florio e la banchina Margottini è consentita limitatamente ai veicoli autorizzati dalla Dogana, dalla capitaneria di porto e dall'ufficio del Provveditorato OO.MM, entro gli stalli esistenti.
4. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.

ARTICOLO 7 – ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLARE LUNGO LA BANCHINA PONENTE

1. L'accesso e la circolazione veicolare è consentita ai veicoli degli addetti ai servizi tecnico-nautici, imprese portuali, agenzie marittime, società/ditte/soggetti autorizzati ad operare nell'ambito portuale, ai veicoli diretti alle strutture in concessione ed ai veicoli degli armatori e dei comandanti di unità ormeggiate di volta in volta autorizzati.
2. Durante l'intera sosta della nave cisterna è vietato il transito veicolare lungo tutta la banchina ed il molo di ponente. Gli automezzi degli addetti ai servizi portuali e delle agenzie marittime nonché quelli di emergenza ed in servizio di polizia portuale possono transitare lungo la banchina di ponente anche durante la sosta della nave cisterna, tenendosi a distanza di sicurezza dall'area delimitata per l'operazione di scarica e purché dotati di rete parascintille alle tubazioni di scarico del motore.
3. I conducenti dei veicoli possono accedere e circolare mantenendosi a debita distanza dai cigli di banchina, con gli anabbaglianti accesi, procedendo a passo d'uomo alla velocità non superiore ai 10 km orari. Gli stessi devono prestare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, evitando gli ostacoli impedimenti eventualmente presenti lungo il tragitto e dando, in relazione alla segnaletica, precedenza ai pedoni.
4. La sosta per parcheggio di veicoli è ammessa entro gli stalli esistenti.
5. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, forte vento o onde infrangenti sulla banchina, ovvero nelle ore notturne, nel caso di guasto all'impianto di illuminazione e, in generale, nei casi di scarsa visibilità, i conducenti dei veicoli devono prestare la massima attenzione e prudenza, procedendo sempre alla velocità del passo d'uomo.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA VARCHI

1. L'ingresso all'area commerciale sulla banchina di levante in prossimità del distributore carburanti e le sbarre posizionate presso la radice della banchina di levante e la radice della banchina di ponente sono dotati di impianto di videosorveglianza.
2. Le sbarre sono azionabili per l'apertura e la chiusura anche a distanza a mezzo di appositi dispositivi distribuiti alle autorità e soggetti competenti.
3. Tutti coloro che per comprovate situazioni di emergenza hanno necessità di accedere con il veicolo attraverso la sbarra ubicata sulla radice della banchina di levante possono telefonare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria numero telefono 0965656331, secondo le indicazioni riportate sui cartelli installati sulla struttura stessa.
4. I conducenti di veicoli autorizzati ad accedere nell'ambito portuale di cui all'articolo 7, sprovvisti di dispositivo per l'apertura della sbarra, devono telefonare al n. 0965656331 della capitaneria di porto di Reggio Calabria secondo le indicazioni riportate sui cartelli installati sulle strutture stesse.

ARTICOLO 9 – NORME DI PRUDENZA

1. Le zone oggetto della presente ordinanza sono destinate direttamente o indirettamente allo svolgimento di peculiari attività riconducibili, a vario titolo, alla navigazione marittima e gestione dei porti; quindi, coloro che le praticano devono adottare un comportamento improntato alla massima prudenza e diligenza, in ragione dei potenziali pericoli e rischi in cui si può incorrere. L'amministrazione marittima è da ritenersi, esonerata da qualsivoglia responsabilità per danni a

- persone o cose derivante dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.
2. In tale contesto, chiunque si trovi in tali ambiti deve segnalare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria, ogni eventuale fatto di rilievo che riguardi le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa generare pericoli nell'ambito portuale stesso.

ARTICOLO 10 – RINVII E DEROGHE

1. Le presenti norme sono integrate con quelle contenute in altre vigenti ordinanze relative alla gestione delle diverse attività nell'ambito portuale di Reggio Calabria.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. Sono sempre ammessi l'accesso, la circolazione e la sosta in tutto l'ambito portuale del personale o dei veicoli del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera, delle Forze di polizia, dei vigili urbani e dei servizi di emergenza e soccorso. Gli stessi sono autorizzati a circolare in entrambi i sensi di marcia lungo la banchina Margottini.

ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE E VIOLAZIONI

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'ordinanza n. 02/12 in data 09.01.12 in premessa citata.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1112, 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice delle navigazione e del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada e con la rimozione forzata del veicolo in caso di sosta ai sensi della presente ordinanza.
3. La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.reggiocalabria.guardiacostiera.it/

Reggio Calabria, 31.07.13

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Gaetano MARTINEZ



PORTO DI REGGIO CALABRIA

